

Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

Domanda: tribunale distrettuale competente (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, il tribunale nel cui circondario risiede abitualmente il debitore o deve aver luogo l'esecuzione).

Ricorso: in caso di ricorso avverso una decisione (*Berufung*) o di ricorso per motivi di diritto (*Beschluss*) dinanzi al tribunale regionale (*Landesgericht*) attraverso il tribunale distrettuale (*Bezirkgericht*) che ha emesso la decisione.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

In Austria: un ricorso (*Revisionsrekurs*) ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, e dell'articolo 411, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (*Exekutionsordnung*) in combinato disposto con l'articolo 528 del codice di procedura civile (*Zivilprozessordnung*) deve essere presentato dinanzi al tribunale distrettuale (tribunale di primo grado), che inoltra il ricorso per decisione alla Corte suprema.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

In caso di notificazione o comunicazione regolare ai sensi della normativa austriaca: domanda di ripristino della situazione anteriore (*Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand*) in caso di mancato rispetto dei termini per contestare il credito o di non comparizione all'udienza.

In caso di notificazione o comunicazione regolare ai sensi della normativa austriaca: esistono due tipi di ricorso, ovvero la *Berufung* contro la decisione (in caso di decisione contumaciale), e il *Rekurs* contro la decisione (in caso di ordine del giudice emanato in base alla non comparizione).

Nomi e coordinate delle autorità giurisdizionali competenti: tutti i ricorsi devono essere presentati dinanzi all'autorità giurisdizionale di primo grado, che decide essa stessa sul merito (ad esempio in caso di ripristino) o inoltra il ricorso all'autorità giurisdizionale superiore.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

Per tutte le questioni:

Bundesministerium für Justiz,

Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Unità organizzativa: Abteilung I 10

Indirizzo e-mail: team.z@bmj.gv.at

Tel.: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

Per tutte le questioni relative all'esecuzione è competente l'autorità giurisdizionale competente in materia di esecuzione o, se del caso, l'autorità giurisdizionale di secondo grado.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

Tedesco

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

Tedesco, inglese, francese.

Ultimo aggiornamento: 17/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.